



IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n.3/2017

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Vito Savino Presidente ed estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

dr. Silvia Cucchiella, Giudice;

visto il ricorso formulato da P.G.H. s.p.a. depositato in cancelleria in data 12.4.2017 e comunicato al P.M. in data 13.4.2017;

vista la documentazione ad esso allegata (tra essa, bilancio degli esercizi 2013, 2014, 2015; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; relazione sulla situazione patrimoniale al 31.12.2016; determinazione, per atto pubblico, dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 152 L.F.);

RILEVATO

che P.G.H. s.p.a. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che non pendono istanze di fallimento;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalla prosecuzione dell'attività di impresa nella pendenza del termine richiesto, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza dei termini richiesti

P.Q.M.

così provvede:

- assegna a P.G.H. s.p.a., con sede ad Urbino, in località Schieti, Strada Provinciale Feltresca n. 224, termine fino al 31.7.2017 per la presentazione, tramite deposito in



Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;

- nomina Commissari Giudiziali i dott.ri Gabriele Abrugiato e Barbara Campagna;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata ai Commissari Giudiziali, affinché quest'ultimi possano operare eventuali rilievi critici;
- dispone che i Commissari Giudiziali, qualora accertino il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne diano immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 21.4.2017



*Il Direttore Amministrativo
Dr. Cammino Morena*



Il Presidente

Vito Savino